



Via Gregorio Allegri, 14  
00198 Roma  
Telefono 06-84911  
Fax 06-8553237

## COMUNICATO STAMPA

Roma, 21 febbraio 2012

Il Procuratore Federale, valutati complessivamente gli esiti di una serie di ulteriori ed autonomi procedimenti disciplinari aventi analogo oggetto, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

- A. il Sig. **Maurizio ZAMPARINI**, all'epoca dei fatti, Presidente della U.S. Città di Palermo S.p.A.;
- per aver sottoscritto e conferito l'incarico avente ad oggetto l'acquisizione dei calciatori Claudio Arile Jacob, Pablo Nicola Caballeros e Fabian Andres Rinaudo, non all'Agente personalmente Sig. Alberto Marcelo Simonian, ma alla società Kasari Overseas S.a., di cui il medesimo Agente era legale rappresentante, in violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 4, comma 2, prima parte, del Regolamento Agenti di calciatori vigente all'epoca dei fatti;
  - per aver perfezionato il suddetto accordo per il trasferimento di più calciatori (specificatamente indicati nell'accordo) in vista della stipula di contratti di prestazione economica, in violazione della richiamata normativa federale che prescrive che ogni mandato deve riguardare esclusivamente un solo calciatore determinato, in violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 3, comma 1, del Regolamento Agenti previgente;
  - per aver determinato una situazione di conflitto di interessi per aver dato mandato all'Agente Sig. Alberto Marcelo Simonian, e per esso alla società Kasari Overseas S.a., per la conclusione del contratto tra la società Palermo ed i calciatori Claudio Arile Jacob, Pablo Nicola Caballeros e Fabian Andres Rinaudo, nonostante tale agente rappresentasse, in virtù di incarichi anteriormente conferiti, i medesimi calciatori, in violazione del disposto dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori previgente,
  - per aver sottoscritto l'accordo con la BETA MANAGEMENT ZRT ed essersi, con esso, avvalso dell'opera di un soggetto non autorizzato nell'attività di ricerca e segnalazione di

calciatori provenienti dall'estero ai fini del tesseramento e/o della cessione di calciatori, (c.d. Scouting), trattandosi di incarico riservato a soggetti con il titolo di Direttore Sportivo, in violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 3, commi 1 e 3, del Regolamento Agenti previgente ed anche in relazione all'art. 1, comma 1 del Regolamento dell'Elenco speciale dei Direttori Sportivi,

- per essersi avvalso dell'attività di Agente sig. Andres PEREZ PACHECO per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva tra la società Palermo ed il calciatore sig. Michel MORGANELLA, senza aver conferito allo stesso alcun mandato scritto su modulo predisposto dalla F.I.G.C., in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 10, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori previgente;
- per essersi avvalso, ai fini del tesseramento del calciatore sig. Karim Laribi, dell'opera della società SCMG SPORT CONSULTING & MANAGMENT GMBH, soggetto non autorizzato, ed aver stipulato a tal fine con detta società un contratto, in violazione degli artt. 1, comma 1, 10, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 3, commi 1 e 3 e 5, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori previgente;
- per aver sottoscritto ed inviato alla F.I.G.C. la dichiarazione con la quale viene affermato che la società dallo stesso rappresentata non si era avvalsa di intermediari per l'acquisizione del calciatore sig. Karim Laribi, quando invece per tale acquisizione la società stessa si era avvalsa dell'opera della società SCMG SPORT CONSULTING & MANAGMENT GMBH, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva;
- per essersi avvalso, ai fini del tesseramento del calciatore sig. Afriyie Acquah, dell'opera della società SCMG SPORT CONSULTING & MANAGMENT GMBH, soggetto non autorizzato, ed aver stipulato a tal fine con detta società un contratto, in violazione degli artt. 1, comma 1, 10, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 3, commi 1 e 3 e 5, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori previgente,
- per aver sottoscritto ed inviato alla F.I.G.C. la dichiarazione con la quale viene affermato che la società dallo stesso rappresentata non si era avvalsa di intermediari per l'acquisizione del calciatore sig. Afriyie Acquah, quando invece per tale acquisizione la società stessa si era avvalsa dell'opera della società SCMG SPORT CONSULTING & MANAGMENT GMBH, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva;
- per essersi avvalso dell'opera di agente di calciatori del sig. Alberto Marcelo Simonian per la stipulazione del contratto di acquisizione del tesseramento del sig. Javier Matias Pastore, stipulando con lo stesso la scrittura privata e, pertanto, senza aver conferito allo stesso alcun mandato scritto su moduli predisposti dalla F.I.G.C., in violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 10, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori previgente,

- per essersi avvalso dell'opera di agente di calciatori del sig. Ion Stefan Chirila per la stipulazione del contratto di acquisizione del tesseramento del sig. Cristian Costel Melinte, stipulando con lo stesso la scrittura privata e, pertanto, senza aver conferito allo stesso alcun mandato scritto su moduli predisposti dalla F.I.G.C., in violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 10, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori previgente,

B. il Sig. **Walter SABATINI** all'epoca dei fatti, Direttore Sportivo U.S. Città di Palermo S.p.A.;

- per aver sottoscritto e conferito l'incarico avente ad oggetto l'acquisizione dei calciatori Claudio Arile Jacob, Pablo Nicola Caballeros e Fabian Andres Rinaudo, non all'Agente personalmente Sig. Alberto Marcelo Simonian, ma alla società Kasari Overseas S.a., di cui il medesimo Agente era legale rappresentante, in violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 4, comma 2, prima parte, del Regolamento Agenti di calciatori vigente all'epoca dei fatti,

C. il sig. **Alberto Marcelo SIMONIAN**, Agente di calciatori:

- per aver sottoscritto l'incarico con il Palermo, non personalmente nella sua qualità di Agente di calciatori, ma nella mera qualità di Legale Rappresentante della Kasari Overseas S.a., di cui il medesimo Agente era legale rappresentante, in contrasto con il precetto secondo cui gli incarichi possono essere conferiti solo agli Agenti personalmente, in violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 4, comma 2, prima parte, del Regolamento Agenti di calciatori vigente all'epoca dei fatti,
- per aver perfezionato il suddetto accordo per il trasferimento di più calciatori, analiticamente indicati nello stesso, in vista della stipula di contratti di prestazione economica, in violazione della richiamata normativa federale, che prescrive che ogni mandato deve riguardare esclusivamente un solo calciatore determinato, in violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 3, comma 1, del Regolamento Agenti previgente,
- per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, per aver agito nell'interesse dei calciatori Claudio Arile Jacob, Pablo Nicola Caballeros e Fabian Andres Rinaudo, in virtù di specifici mandati assunti dai medesimi, ai fini del trasferimento degli stessi alla società Palermo ed aver nel contempo assunto mandato dalla medesima società finalizzato agli stessi trasferimenti, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 12, commi 1 e 7, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori previgente,
- per avere prestato la propria opera di agente di calciatori in favore della U.S. Città di Palermo S.p.A. per la stipulazione del contratto di acquisizione del tesseramento del sig. Javier Matias Pastore, assumendo l'incarico a mezzo di scrittura privata e, pertanto, senza aver ricevuto e comunicato alla Commissione Agenti della F.I.G.C. alcun mandato

scritto su modulo predisposto dalla F.I.G.C., in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, commi 1 e 11, nonché 12, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori previgente,

- D. il Sig. **Andres PEREZ PACHECO**, Agente di Calciatori:
- per avere prestato la propria opera di agente di calciatori in favore della U.S. Città di Palermo S.p.A. per la stipulazione del contratto di acquisizione del tesseramento del sig. Michel Morganella, senza aver ricevuto e comunicato alla Commissione Agenti della F.I.G.C. alcun mandato scritto su modulo predisposto dalla F.I.G.C. e pattuendo con la società un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, commi 1 e 11, nonché 12, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori previgente,
- E. il Sig. **Roberto FELICORI**, all'epoca dei fatti, Segretario Generale della U.S. Città di Palermo S.p.A.;
- per aver sottoscritto ed inviato alla F.I.G.C. una dichiarazione con la quale veniva affermato che la sua società di appartenenza non si era avvalsa di intermediari per l'acquisizione del calciatore sig. Michel Morganella, quando invece per tale acquisizione la società stessa si era avvalsa dell'opera dell'Agente sig. Andres Perez Pacheco, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva;
  - per aver sottoscritto ed inviato alla F.I.G.C. una dichiarazione con la quale veniva affermato che la sua società di appartenenza non si era avvalsa di agenti per l'acquisizione del calciatore sig. Karim Laribi, quando invece per tale acquisizione la società stessa si era avvalsa dell'opera della società SCMG SPORT CONSULTING & MANAGMENT GMBH, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva;
- F. il Sig. **Ion Stefan CHIRILA**, Agente di Calciatori:
- per avere prestato la propria opera di agente di calciatori in favore della U.S. Città di Palermo S.p.A. per la stipulazione del contratto di acquisizione del tesseramento del sig. Cristian Costel Melinte, assumendo l'incarico a mezzo di scrittura privata e, pertanto, senza aver ricevuto e comunicato alla Commissione Agenti della F.I.G.C. alcun mandato scritto su modulo predisposto dalla F.I.G.C., in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, commi 1 e 11, nonché 12, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori previgente;
- G. la società **U.S. CITTA' DI PALERMO S.p.A.**,
- ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra contestati, posti in essere dal proprio dirigente con potere di rappresentanza della società all'epoca dei fatti oggetto di deferimento, sig. Maurizio Zamparini, nonché a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra contestati, posti in

essere dai propri tesserati senza potere di rappresentanza della società all'epoca dei fatti oggetto di deferimento, sig. Roberto Felicori.